

Batterie e rifiuti di batterie: pubblicato il decreto di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542

Circolare n. 19/2026 - CO 7/2026

Nuova disciplina nazionale sulla gestione e raccolta delle batterie: in vigore il Decreto legislativo n. 29/2026 di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542.

Il **Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29**, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie”*, è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** il 6 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 7 marzo 2026.

Il provvedimento adegua la normativa nazionale al **Regolamento (UE) 2023/1542** del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, che disciplina l’intero ciclo di vita delle batterie e dei relativi rifiuti, modificando la **Direttiva 2008/98/CE** e il **Regolamento (UE) 2019/1020**, nonché abrogando la **Direttiva 2006/66/CE**.

Il decreto disciplina le diverse tipologie di batterie oggetto del regolamento europeo, introducendo una nuova classificazione articolata nelle seguenti categorie:

- batterie portatili;
- batterie per avviamento, illuminazione e accensione (SLI);
- batterie per la mobilità leggera (LMT);
- batterie per veicoli elettrici;
- batterie industriali.

Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio esclusivamente se conformi al regolamento europeo e dotate di marcatura CE, che deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile oppure, qualora ciò non sia possibile, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

Il decreto stabilisce inoltre specifici obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:

- 63% entro il 31 dicembre 2027;
- 73% entro il 31 dicembre 2030.

Per le batterie destinate ai mezzi di trasporto leggeri (LMT) sono previsti ulteriori obiettivi di raccolta pari a:

- 51% entro il 31 dicembre 2028;
- 61% entro il 31 dicembre 2031.

Il provvedimento introduce anche alcune semplificazioni per la gestione delle batterie portatili. In particolare, i punti di raccolta sono esentati dagli obblighi autorizzativi previsti dal **Testo Unico Ambientale**, dall’iscrizione all’**Albo Nazionale Gestori Ambientali**, dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dalla comunicazione **MUD** e dall’obbligo di iscrizione al portale **RENTRI**.

Per il trasporto verso i centri di stoccaggio o gli impianti di trattamento non è più richiesto il **Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)**: è sufficiente un Documento di Trasporto (DDT)

contenente le informazioni essenziali, quali luogo di produzione, categoria della batteria, quantità e destinazione.

Per poter beneficiare di tale regime semplificato, i distributori devono stipulare contratti con produttori o sistemi collettivi, oppure aderire agli accordi del **Centro di Coordinamento Batterie**, che gestisce un portale per il censimento dei punti di raccolta e garantisce la tracciabilità dei rifiuti tramite DDT.

Per le altre categorie di batterie (SLI, LMT, veicoli elettrici e industriali) non sono invece previste modalità semplificate di gestione.

Il decreto istituisce inoltre il **Registro dei produttori di batterie**, al quale devono iscriversi i soggetti che immettono per la prima volta batterie sul mercato nazionale. Contestualmente, il **Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori** viene ridenominato **Centro di Coordinamento Batterie**, assumendo funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale.

Infine, il provvedimento prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni previste dal decreto.